

EUROPEAN SMALL CLAIMS PROCEDURE

LA PROCEDURA PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ (ESCP) AI
SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 861/2007 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11 LUGLIO 2007 SUL PROCEDIMENTO
EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

29 Gennaio 2021

INTRODUZIONE SULLE EUROPEAN SMALL CLAIMS PROCEDURE

AVV. CRISTINA TAMBURRO

Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Vice-Responsabile della Commissione Diritto Europeo ed Internazionale



INTRAPRENDERE UN'AZIONE LEGALE PER RECUPERARE UN CREDITO TRANSFRONTALIERO NELL'UE

Quando si verifica una controversia transfrontaliera e l'attore non è in grado di ottenere il pagamento o l'esecuzione dell'obbligazione su cui si basa la domanda o di concordare una soluzione accettabile, può essere necessario **intraprendere un'azione legale**.

In tal caso, sono applicabili **procedure diverse** a seconda dell'**importo**, della **natura della controversia** e della sua difesa.

Pertanto, prima di avviare un'azione legale per il recupero di un credito, il cittadino o l'impresa dell'UE dovrà decidere **quale procedura utilizzare**.

Tale decisione dipende dalle circostanze del caso, poiché le procedure disponibili sono destinate principalmente ad affrontare situazioni diverse.

Quando è opportuno utilizzare l'ESCP?



L'ESCP è applicabile alle controversie di valore pari o inferiore a 5.000 EUR, incluse le controversie non legate al pagamento di somme di denaro. È un procedimento relativamente veloce.

L'ESCP può essere applicato alla maggior parte delle controversie transfrontaliere di natura civile o commerciale, incluse quelle derivanti da contratti, le richieste di risarcimento per perdite o lesioni e le controversie relative alla consegna di beni.

Tuttavia, alcune fattispecie sono escluse dall'ESCP: ad esempio, le controversie di diritto di famiglia e di mantenimento, le materie relative all'occupazione e alla sicurezza sociale e le ipotesi di fallimento.

L'ESCP è un procedimento scritto condotto mediante moduli standard.

L'udienza ha luogo solo nei casi in cui non è possibile pronunciarsi sulla base di prove scritte o se una delle parti chiede un'udienza e il tribunale ritiene che sia necessaria per decidere sulla causa o nell'interesse dell'equità.

Inoltre, gli attori che utilizzano l'ESCP.

I tribunali sono tenuti a fornire orientamenti sulle questioni procedurali.



Fonte: Una guida per gli utenti al Procedimento europeo per le controversie di modesta entità – Una breve introduzione ai principali aspetti pratici dell'uso del procedimento ai sensi del regolamento (a cura della Commissione Europea)

Esistono altri procedimenti per la risoluzione di controversie transfrontaliere? (1/3)



Laddove la problematica investa un consumatore, si può ricorrere a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

La Direttiva ADR prevede norme per la risoluzione extragiudiziale delle controversie negli Stati membri che garantiscono la qualità degli organi di risoluzione delle controversie.

La Piattaforma ODR può essere utilizzata per trasmettere reclami concernenti vendite e servizi online tra consumatori e commercianti a un organismo autorizzato per la risoluzione delle controversie.

In ipotesi di procedimento giudiziario, l'ESCP è applicabile alle controversie di valore pari o inferiore a 5.000 EUR il cui oggetto non sia escluso dall'ambito di applicazione.

Prima di decidere se utilizzare l'ESCP, è consigliabile valutare se un altro procedimento possa essere adeguato o obbligatorio per il tipo di controversia in questione.

Nell'UE, sono disponibili le seguenti **opzioni per il recupero dei crediti transfrontalieri**:

- Per tutte le controversie relative alle **obbligazioni alimentari transfrontaliere**, si applica il regolamento in materia di obbligazioni alimentari (per maggiori informazioni: https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_obligations-355-it.do)



Fonte: Una guida per gli utenti al Procedimento europeo per le controversie di modesta entità – Una breve introduzione ai principali aspetti pratici dell'uso del procedimento ai sensi del regolamento (a cura della Commissione Europea)

Esistono altri procedimenti per la risoluzione di controversie transfrontaliere? (2/3)



- per le controversie transfrontaliere riguardanti **eredità e successioni**, si applica il regolamento in materia di successioni (per ulteriori informazioni: https://e-justice.europa.eu/content_succession-538-it.do)
- per i **crediti non contestati** per i quali è stata concessa un'ordinanza del tribunale o un'altra conferma del diritto all'attribuzione di una somma di denaro, si applica il **titolo esecutivo europeo (TEE)** (per ulteriori informazioni cfr. http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_european_enforcement_order_it.pdf)
- il **procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento** è adatto per redimere le controversie aventi oggetto somme di denaro che non siano obbligazioni alimentari in cui l'attore ritiene che non vi sia o non vi sarà alcuna contestazione. Tale opzione è particolarmente interessante per gli attori che cercano di recuperare crediti pecuniari da più debitori, in quanto vuole essere una soluzione rapida nel trattare crediti che non sono oggetto di difesa. Il procedimento permette inoltre la presentazione della domanda tramite mezzi elettronici, dove possibile (per ulteriori informazioni cfr. <http://ec.europa.eu/justice/civil/document>)



Fonte: Una guida per gli utenti al Procedimento europeo per le controversie di modesta entità – Una breve introduzione ai principali aspetti pratici dell'uso del procedimento ai sensi del regolamento (a cura della Commissione Europea)

Esistono altri procedimenti per la risoluzione di controversie transfrontaliere? (3/3)



- per **altri tipi di controversie civili o commerciali**, comprese quelle di valore pari o superiore a 5.000 EUR, possono essere attivati procedimenti nazionali. In alcuni Stati membri, sono in vigore procedimenti speciali per particolari tipi di controversie. Specifiche norme dell'UE determinano quale organo giurisdizionale può trattare le cause tra gli Stati membri. Per far eseguire una decisione o un'ordinanza nazionale in un altro Stato membro, occorre seguire il procedimento previsto dal regolamento Bruxelles I (rifusione) (per maggiori informazioni cfr. https://e-justice.europa.eu/content_brussels_i_regulation_recast-350-it.do)

